

# Dopo il 7 aprile resta possibile cedere le quote residue

## La procedura

Chi non fa la cessione 2021 inizia a detrarre in Redditi o nel 730

### Luca De Stefani

Se non si riuscirà ad esercitare l'opzione per la cessione del credito entro il 7 aprile (termine per la comunicazione delle opzioni relative al 2021), si dovrà iniziare a detrarre nella propria dichiarazione dei redditi relativa al 2021 la quota annuale di ripartizione (in dieci anni per il bonus ristrutturazioni e l'ecobonus e in cinque anni per il sismabonus o il superbonus) dei bonifici parlanti effettuati nel 2021, con il rischio di perderne una parte, in caso di incapacienza.

Solo per l'ecobonus ordinario con lavori iniziati prima del 6 ottobre 2020 era possibile posticipare l'inizio della detrazione (e quindi anche la cessione) nell'anno della conclusione dei lavori. Chance che, al momento, non sembra possibile per gli altri bonus.

In ogni caso, se si iniziano a detrarre da subito le spese rela-



**Lavori infrannuali:  
per l'ecobonus  
iniziato prima  
del 6 ottobre 2020  
si può detrarre alla fine**

tive al 2021, è possibile cedere, anche dopo il 7 aprile del 2022, le quote residue delle detrazioni di spettanza degli anni dal 2022 in poi, secondo la diversa ripartizione dei singoli bonus.

In questi casi, non si comprende, però, se quest'ultima cessione (delle rate residue), ad esempio per il superbonus, debba essere effettuata o meno dopo il raggiungimento della fine dei lavori (o del Sal 30%) e dopo l'eventuale invio all'Enea o allo sportello unico edilizia delle relative asseverazioni.

Solo per l'ecobonus ordinario iniziato prima del 6 ottobre 2020, l'articolo 4, comma 1 quater, del decreto ministeriale del 19 febbraio 2007, prevedeva specificatamente che il contribuente, con lavori a cavallo d'anno, potesse «usufruire della detrazione spettante per le spese sostenute in ciascun periodo d'imposta, a condizione che attesti che i lavori non» siano ultimati.

L'aver condizionato la detrazione immediata alla suddetta attestazione ha permesso di considerarla una scelta, piuttosto che un obbligo.

Invece, per l'ecobonus con lavori iniziati dal 6 ottobre 2020 e per il super ecobonus, il nuovo decreto requisiti del Mise del 6 agosto 2020 non prevede per i lavori a cavallo d'anno un'analoga disposizione. Quindi, l'inizio della detrazione già dalla dichiarazione dei redditi relativa all'anno del pagamento, dovrebbe essere un

pagamento dovrebbe essere un obbligo e non una scelta (come per il bonus casa).

In base al principio di cassa, infatti, non sembra possibile (risposta n. 56/2022 e interrogazione parlamentare a risposta immediata n. 5-07055/2021) che la persona fisica possa scegliere di attendere la fine dei lavori e l'invio delle pratiche all'Enea, prima di iniziare a detrarre l'intera spesa sostenuta, sia relativa agli anticipi che relativa ai pagamenti degli anni successivi.